CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 60

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei consiglieri Corazzari, Bedin, Bevilacqua, Martini, Rigo, Vianello e Valdegamberi

VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DEGLI AMBULANTI STORICI DEL VENETO

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 10 aprile 2026.

VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DEGLI AMBULANTI STORICI DEL VENETO

R e l a z i o n e:

Il commercio su aree pubbliche costituisce una componente storica del tessuto economico e sociale del Veneto. I mercati settimanali, le fiere tradizionali e le manifestazioni mercatali rappresentano luoghi di scambio economico, di relazione e di presidio nei centri urbani e nei piccoli comuni.

Molte imprese ambulanti operano da decenni sul territorio regionale, contribuendo alla vitalità dei mercati storici e garantendo continuità familiare nell'esercizio dell'attività.

Il settore è stato negli ultimi anni interessato da rilevanti innovazioni normative in materia di concessioni e concorrenza. In tale contesto, si rende opportuno un intervento regionale volto alla valorizzazione dell'esperienza professionale maturata dagli operatori storici e alla promozione del ricambio generazionale, nel pieno rispetto della normativa statale ed europea.

La presente proposta:

- *istituisce l'Albo regionale degli ambulanti storici del Veneto, con finalità ricognitive e promozionali;*
- *promuove forme di coordinamento con i comuni per la valorizzazione dei mercati tradizionali;*
- *incentiva il subentro generazionale;*
- *introduce criteri di valorizzazione compatibili con i principi di trasparenza e parità di trattamento.*

La legge non incide sulle competenze comunali in materia di assegnazione delle concessioni e non introduce deroghe alla disciplina nazionale o europea in materia di concorrenza.

VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DEGLI AMBULANTI STORICI DEL VENETO

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto riconosce il valore economico, sociale e identitario del commercio su aree pubbliche quale presidio di prossimità e componente della tradizione mercatale veneta.

2. La presente legge promuove la valorizzazione degli operatori storici e favorisce il ricambio generazionale nel settore, nel rispetto della normativa statale ed europea in materia di concorrenza e libertà di stabilimento.

Art. 2 - Istituzione dell'Albo regionale degli ambulanti storici del Veneto.

1. È istituito presso la Giunta regionale l'Albo regionale degli ambulanti storici del Veneto.

2. L'Albo ha natura ricognitiva e promozionale e non costituisce titolo preferenziale automatico né diritto al rilascio o al rinnovo delle concessioni di posteggio.

3. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo gli operatori che:

a) esercitino il commercio su aree pubbliche con la stessa licenza da almeno trent'anni, anche non continuativi;

b) siano in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente;

c) risultino in regola con gli obblighi contributivi e fiscali;

d) non abbiano riportato provvedimenti definitivi di revoca per gravi violazioni.

4. La Giunta regionale disciplina, con proprio provvedimento, modalità, termini e documentazione necessari per l'iscrizione.

5. La Giunta prevede le modalità di attribuzione del logo e istituisce un momento annuale di premiazione per gli ambulanti storici del Veneto.

Art. 3 - Coordinamenti con i comuni.

1. La Regione, nel rispetto dell'autonomia regolamentare dei comuni, adotta linee guida per la valorizzazione dei mercati tradizionali e degli operatori iscritti all'Albo.

2. Le linee guida possono prevedere:

a) strumenti di valorizzazione dell'esperienza professionale maturata;

b) azioni di promozione dei mercati storici;

c) iniziative per la qualificazione dell'offerta commerciale e la promozione delle produzioni locali.

3. Resta ferma la competenza dei comuni in materia di organizzazione dei mercati e di assegnazione delle concessioni.

Art. 4 - Criteri di valorizzazione nelle procedure ad evidenza pubblica.

1. Nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione dei posteggi su aree pubbliche, i comuni possono prevedere criteri di valutazione che tengano conto:

a) dell'esperienza professionale maturata nel settore;

b) della continuità dell'attività familiare;

c) della qualità e tipicità dell'offerta commerciale;

d) dell'impegno nella valorizzazione dei prodotti del territorio.

2. I criteri di cui al comma 1 sono definiti nel rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento.

3. I criteri di cui al comma 1 sono altresì considerati come premialità dalla Regione nell'attribuzione dei contributi alle imprese.

Art. 5 - Promozione del subentro generazionale.

1. La Regione favorisce il subentro generazionale nelle imprese del commercio su aree pubbliche attraverso:

a) iniziative formative e di affiancamento;

b) eventuali misure di sostegno economico nei limiti della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

c) criteri di valorizzazione nei bandi regionali di sostegno al commercio.

2. Per subentro generazionale si intende il trasferimento dell'attività a favore di familiari entro il secondo grado o di giovani imprenditori di età inferiore a quarant'anni.

Art. 6 - Elenco regionale dei Mercati storici del Veneto.

1. La Giunta regionale istituisce l'elenco dei Mercati storici del Veneto.

2. Possono essere iscritti nell'elenco i mercati attivi da almeno trent'anni con documentata continuità.

3. L'iscrizione ha finalità esclusivamente promozionali.

Art. 7 - Clausola di salvaguardia.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nel rispetto della normativa statale ed europea in materia di concorrenza e libertà di stabilimento.

2. Nessuna disposizione della presente legge può essere interpretata quale deroga ai principi di evidenza pubblica.

Art. 8 - Norma finanziaria.

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. La Giunta regionale provvede agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....2
Art. 2 - Istituzione dell'Albo regionale degli ambulanti storici del Veneto.....2
Art. 3 - Coordinamenti con i comuni.....2
Art. 4 - Criteri di valorizzazione nelle procedure ad evidenza pubblica.....2
Art. 5 - Promozione del subentro generazionale.....3
Art. 6 - Elenco regionale dei Mercati storici del Veneto.....3
Art. 7 - Clausola di salvaguardia.....3
Art. 8 - Norma finanziaria.....3